

RICOSTRUZIONE CONTRIBUTIVA ANNI PRECEDENTI ANNO 1996

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 dicembre 2008, ha approvato la delibera del Comitato Amministratore della Gestione Separata degli Agrotecnici riguardante il Regolamento contenente i criteri per la ricostruzione contributiva per i periodi antecedenti l'anno 1996 di cui dell'art. 26 del Regolamento.

Con detto Regolamento viene quindi data la possibilità, a tutti gli iscritti alla Gestione che risultavano iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati prima dell'anno 1996, di recuperare detti anni al fine di poter maturare una migliore prestazione pensionistica e anzianità contributiva. Unico vincolo richiesto è l'aver maturato almeno cinque anni di iscrizione alla Gestione stessa.

CALCOLO IMPORTO DOVUTO

L'importo dovuto anno per anno è pari al 10% del reddito netto avuto dalla attività di libera professione di agrotecnico in ogni anno oggetto di recupero.

In base alle norme regolamentari, sono previsti dei minimali e dei massimali contributivi che vengono riportati, anno per anno, nella allegata tabella A.

L'importo che ne deriva **deve essere rivalutato**, ad onere dell'iscritto come previsto dal co. 9, dell'art. 1, della legge 335/95.

Nella sopraccitata tabella A vengono riportati i coefficienti di rivalutazione da applicare qualora si intenda aderire nel corso del corrente anno, ovvero l'importo finale è ottenuto moltiplicando l'importo del 10% per il coefficiente di rivalutazione.

L'importo dovuto dovrà essere versato entro la data di pagamento del primo saldo contributivo.

I contributi versati (comprensivi quindi dell'onere di rivalutazione) si sommeranno al contributo dell'anno precedente alla data del versamento al fine della determinazione del montante su cui verrà conteggiata la prestazione pensionistica in base all'art. 14 del Regolamento.

RATEIZZAZIONE

E' possibile, su richiesta dell'iscritto, pagare l'importo dovuto in forma rateale, la dilazione può essere di durata fino ad un massimo di anni 10 ma non può comunque superare gli anni mancanti al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La rateizzazione non può essere richiesta da coloro che risultano attualmente in pensione. Sono dovuti, a carico dell'iscritto, gli interessi di differimento previsti dal co. 4, art. 3 del D. Lgs 318 del 1996 convertito con la legge 402 del 29 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, pari al TUR maggiorato di sei punti.

Le scadenze delle singole rate semestrali sono a sei mesi e a dodici mesi dalla scadenza del primo saldo contributivo

MODALITA' DI ADESIONE

Per aderire al riscatto occorre inviare, entro il 31 maggio dell'anno, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) **il modulo di adesione;**
- b) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione all'Albo professionale per gli anni di cui si richiede il riscatto nonché i relativi redditi netti professionali.**

A seguito del ricevimento dell'intera documentazione l'ufficio inoltrerà i bollettini per permettere il pagamento dell'importo dovuto.